

Catania li' 09.04.2018

**AZIONI A TUTELA DELL'EREDITA': AZIONE DI RIDUZIONE –
PETIZIONE EREDITARIA.**

AZIONE DI RIDUZIONE

Nella successione testamentaria, vengono tutelati i congiunti più stretti del defunto, coniuge, figli, ascendenti, eredi “legittimari”, in quanto la legge riserva loro delle porzioni del patrimonio relitto del defunto, definite “quote di riserva” o “legittima” in quanto, proprio perché devono rimanere a loro riservate, il de cuius non può disporre né con liberalità in vita, né in sede testamentaria.

Costituiscono, infatti, la quota “indisponibile” del patrimonio del defunto, poiché riservate ai legittimari.

Nel nostro ordinamento, comunque, l'intoccabilità della quota di legittima è intesa in *sensu quantitativo*, e non *qualitativo*: il legittimario ha diritto ad un determinato valore del relitto, **NON AD UNA SPECIFICA COSA CHE NE DETERMINI LA QUOTA**. Questo significa che il testatore può soddisfare le pretese spettanti ai legittimari con beni di qualsiasi natura, purchè compresi nell'asse ereditario, di cui rappresentino il dovuto valore (C.Cass. n. 2202/1968; C.Cass. 12.09.2002, Sez II, n. 13310).

Nel caso in cui i legittimari vengano lesi nelle loro legittime aspettative ereditarie, per come stabilite dalla legge, a loro tutela sono predisposti due tipi di azioni: l'Azione di Riduzione e la Petizione di Eredità.

- L'AZIONE DI RIDUZIONE

Nel caso in cui la quota di legittima viene lesa dal defunto, con atti di liberalità, di donazione o di disposizioni testamentarie, si concretizza la lesione delle legittima

In questo caso, per reintegrare la quota spettante per legge, l'erede dovrà esperire l'azione di riduzione prevista dall'art. 553 e seguenti c.c., tendente a far dichiarare invalidi, totalmente o parzialmente, gli atti “inter vivos” o “mortis causa” posti in essere, il cui valore eccede la quota di cui il defunto poteva disporre, generando la lesione della legittima, riducendoli fino alla quota medesima.

Vi è da considerare, comunque, che, anche se trattasi di un diritto riconosciuto e disciplinato dalla legge, la decisione relativa al diritto di agire in riduzione è rimessa sempre alla scelta che intenderà fare l'erede danneggiato.

In altri termini, un testamento che ha escluso totalmente un legittimario o che gli lascia una quota inferiore a quella che gli spetterebbe per legge, quale quota di legittima, **RESTA PIENAMENTE VALIDO**. Dipenderà dal legittimario accettare, comunque, le disposizioni del testatore, pur se lesive dei suoi diritti o agire per ottenere quello che gli è dovuto.

Orientamento giurisprudenziale prevalente, infatti, sostiene che il legittimario, anteriormente al vittorioso espletamento dell'azione di riduzione, è solamente titolare di un diritto potestativo nei confronti dei beneficiari delle disposizioni lesive dei suoi interessi in tema di legittima e dei loro aventi causa; ciò a dire un "diritto al diritto" di ottenere la propria quota (legittima) di eredità (C. Cass. n. 511/1995; Cass., Sez. I, 20.11.2008, n. 27556)

Per dottrina e giurisprudenza maggioritarie, pertanto, il legittimario verrà qualificato "erede", solo a seguito del positivo esperimento dell'azione di riduzione (C. Cass., Sez. I, 20.11.2008, n. 27556). Ossia il legittimario, al momento dell'apertura della successione, può non essere erede, in caso di preterizione, oppure può essere erede soltanto per quella porzione, insufficiente, perché lesiva della quota di legittima, lasciatagli dal defunto. Dunque:

a) - se un legittimario non riceve nulla dall'eredità, le disposizioni testamentarie lesive, **RESTANO COMUNQUE VALIDE ED OPERANTI**, fino all'accoglimento eventuale delle richieste di legge avanzate dal legittimario con l'azione di riduzione, ex art. 553 c.c.;

b) – il legittimario **TOTALMENTE LESO** nei suoi diritti ereditari, **NON PARTECIPA ALLA COMUNIONE EREDITARIA** che si instaura tra gli eredi al momento dell'apertura della successione. Per poterne fare parte, dovrà attendere l'esito positivo dell'azione di riduzione incoata.

L'azione di riduzione, consta di tre diverse azioni, in base alla fase ed ai soggetti contro cui è diretta:

1) – l'azione di riduzione in senso stretto, che ha il fine di fare dichiarare l'inefficacia, totale o parziale, delle disposizioni testamentarie e degli atti posti in essere dal testatore, donazioni, atti inter vivos di disposizione del patrimonio, che eccedono la quota di cui il *de cuius* poteva disporre;

2) – l'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, che ha il fine, di seguito all'ottenuto successo dell'azione di riduzione in senso stretto definita, di fare recuperare al legittimario quanto ancora esistente nel patrimonio dei beneficiari;

3) – l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti, con uguali finalità recuperatorie della precedente, ma verso i terzi estranei, aventi causa a qualsiasi titolo, del soggetto beneficiario.

Essa è un'azione di accertamento, in quanto mira ad accertare, appunto, l'avvenuta lesione di legittima; **di natura personale**, perché non diretta *erga omnes*, ma solo verso i soggetti beneficiari a discapito del legittimario leso che agisce e **ad effetti retroattivi**, poiché l'atto posto in essere dal *de cuius*, lesivo del diritto alla legittima, si considera come mai avvenuto nei confronti del legittimario (C. Cass. n. 4130/2001).

L'azione **si introduce con atto di citazione**, dove il legittimario deve ben specificare "*il petitum*" e "*la causa petendi*", formulando domanda esplicita di reintegra nella quota di legittima, mediante la riduzione degli atti di disposizione o delle donazioni, attraverso l'esposizione sintetica della portata dell'asse ereditario, ricavato dalla "**riunione fittizia**" del cosiddetto "**relictum**" con il "**donatum**", ovvero con

l'operazione matematica con cui si aggiunge al patrimonio del defunto, il valore dei beni intestati, sottratti i debiti (relictum) e maggiorati delle donazioni effettuate (donatum), per quantificare il valore dell'intero **“asse ereditario”**.

Il legittimario che agisce con azione di riduzione ha l'onere di dovere, specificamente, indicare l'importo di cui è stato defraudato, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria (Cass. n. 13310/2002) e l'assolvimento di quest'obbligo è condizione e presupposto necessario per giungere all'accertamento della denunciata lesione (Cass. n. 14473/2011; Cass. n.4848/2012).

Essa è soggetta al termine di prescrizione ordinario (Cass., Sez.II, 22.10.1988 n. 5731), decennale.

Relativamente alla **legittimazione attiva**, essa è riservata **solo ai legittimari ed ai loro eredi o aventi causa** e rappresenta un diritto irrinunciabile finchè vive il de cuius (Cass. n. 13429/2006), diventando rinunciabile solo dopo l'avvenuto decesso (Cass. n. 1373/2009).

La **legittimazione passiva**, spetta ai beneficiari delle disposizioni da ridurre, nell'ordine indicato dalla legge, fino a che l'effettiva reintegrazione della quota riservata, lesa, non sia stata effettivamente raggiunta.

Dapprima vengono ridotte le disposizioni testamentarie, poi le donazioni, art.555 c.c., secondo il criterio cronologico dalla più recente a quella più datata.

Se le disposizioni testamentarie non eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre liberamente, si passa a ridurre immediatamente le donazioni, giusta art. 554 c.c. Sono legittimati passivamente, anche gli eredi degli eredi, donatari o legatari beneficiari della disposizione riducibile. Invece, gli aventi causa da questi ultimi, sono legittimati passivi soltanto dell'azione in restituzione.

L'art. 564 c.c., poi, prevede alcune condizioni dell'azione di riduzione, in relazione alle quali il legittimario che agisce in giudizio dovrà:

- a) dimostrare di avere accettato l'eredità con il beneficio di inventario;
- b) indicare eventuali donazioni o legati ricevuti, ai fini della imputazione ex se, o allegare la dispensa da tale imputazione;
- c) dedurre l'avvenuta rinuncia al legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c., di cui sia stato, eventualmente, beneficiato.

L'onere di accettare l'eredità con beneficio di inventario è posto solamente per il beneficiario leso, a tutela di legatari e donatari estranei che hanno interesse ad un accertamento ufficiale della portata dell'intero asse ereditario e soltanto se i legati e le donazioni siano stati diretti, appunto, a terzi estranei, non chiamati come coeredi dell'asse ereditario. La costante giurisprudenza esclude che al presente onere, soggiaccia il legittimario escluso, preterito, il quale diventerà erede solo all'esito vittorioso della promossa azione di riduzione.

In quanto condizione dell'azione, il presupposto dovrebbe potere sopraggiungere nel corso dell'iniziato giudizio, non essendo necessario che preesista al momento della proposizione dell'azione. Però, relativamente all'accettazione beneficata dell'eredità, si è osservato che, ove essa non sia intervenuta **PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RIDUZIONE**, la stessa introduzione dell'azione ne

precluderebbe la sua venuta in essere, poiché presumerebbe un'accettazione pura e semplice dell'eredità.

Pertanto è da ritenersi che essa sia una vera e propria condizione di ammissibilità dell'azione.

Per quanto riguarda la seconda condizione dell'azione, l'imputazione delle donazioni e dei legati fatti al legittimario, essa è in parallelo con la collazione per il richiamo di cui all'ultimo comma dell'art. 564 c.c.

Quanto **al legato in sostituzione di legittima**, la mancanza della relativa rinuncia è rilevabile d'ufficio (C. Cass. n. 4971/'00). Il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto un legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto un bene immobile, nel caso in cui intenda conseguire la legittima, dovrà, preliminarmente, rinunciare al legato in forma scritta (c. Cass., Sez. Unite, n. 7098/'11)

- AZIONE DI RIDUZIONE E DIVISIONE EREDITARIA

Alla luce di quanto fin qui esposto, occorre, dunque, precisare che, se la partecipazione alla comunione ereditaria del legittimario leso, è subordinata alla reintegra della quota di legittima, conseguente alla positiva definizione dell'azione di riduzione da esso proposta, risulta evidente che quest'ultima azione è prioritaria all'eventuale domanda di divisione ereditaria.

Orbene, l'azione di divisione e l'azione di reintegrazione della quota di legittima o di riduzione, presentano una netta diversità fra esse, perché l'esercizio della prima, azione di divisione, trova la sua base e ragion d'essere nella comunione instauratasi fra eredi. Comunione che non sussiste, invece, laddove il defunto ha disposto del proprio patrimonio a favore di alcuni di questi, ma a discapito e/o esclusione di altri, mediante atti di disposizione in vita, atti di donazioni e/o disposizioni testamentarie.

Perciò il legittimario che sostenga di essere stato leso nel suo diritto alla quota di legittima disposta dalla legge, deve, per prima cosa, agire per la riduzione del testamento o delle donazioni, e, nel caso di accoglimento della domanda, potrà essere accolta anche la domanda di divisione, che egli abbia inoltrato unitamente all'azione di riduzione. Domanda di divisione, che, in sé, non è per nulla incompatibile con la domanda di riduzione ex art. 554 c.c., ma che, per ciò a cui tende, rappresenta necessariamente un *posterius*, rispetto a questa, giacché solo nel caso di reintegra della propria quota di legittima, conseguente alla riduzione di tutte le disposizioni e/o atti lesivi posti in essere dal de cuius, si potrà creare quella posizione di comunione fra il legittimario ed i beneficiari di queste attribuzioni patrimoniali, lesive, rispetto a quei beni, oggetto di tali attribuzioni, che sono, in questo modo, riportati nel patrimonio del defunto, diventato ereditario fra entrambe le parti, legittimario e beneficiati.

Tanto premesso la Sez. I della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9192 del 10 aprile 2017, ha stabilito che, per ragioni di economia processuale, viene consentito che le azioni di reintegra, di riduzione e l'azione di divisione, siano proposte cumulativamente nello stesso processo; la seconda, azione di divisione, in subordine

all'accoglimento della prima, azione di riduzione e reintegra, rispetto cui ha carattere pregiudiziale.

Ciò, dal punto di vista strettamente processuale, comporta che la domanda di riduzione/reintegra della quota di legittima, non può ritenersi come implicitamente contenuta nella domanda di divisione e, se proposta all'interno della domanda di scioglimento della comunione, dovrà essere ritenuta una domanda nuova, per diversità di "petitum" e "causa petendi", in rapporto alla domanda principale, di divisione, introdotta per prima.

- LA TUTELA DEI LEGITTIMARI LESI NELLE LORO LEGITTIME ASPETTATIVE EREDITARIE, PER EFFETTO DI ATTI DI DONAZIONE IN VITA, DI BENI IMMOBILI.

Con particolare attenzione relativamente agli atti di donazione di immobili, posti in essere in vita dal de cuius, che hanno comportato, poi, la lesione della quota riservata ai legittimari, il Tribunale di Cagliari, con Sentenza del 21 maggio 2014, Dott.ssa Maria Grazia Cabitza, ha stabilito che deve essere riconosciuto ai legittimari, il diritto di esperire l'azione di simulazione anche prima della morte del donante, quando, a fondamento della stessa, essi deducano che l'atto simulato, in realtà, dissimula una donazione, già solo potenzialmente, lesiva dei loro futuri diritti quali chiamati all'eredità.

La sentenza appena citata, interviene su un argomento legato alla disciplina dell'azione di riduzione della donazione, assicurata ai legittimari all'esito della constatata lesione dei propri diritti, oggetto, nel 2005, di un intervento legislativo riformatore, nato dall'esigenza di eliminare ogni ostacolo alla libera circolazione dei beni, garantendo certezza agli atti di natura donativa, che non potevano essere ritenuti certi, definitivi e sicuri fino all'avvenuta apertura della successione del donatario, defunto.

Infatti, prima di questa riforma, che ha riguardato gli artt. 561 e 563 c.c., fino al momento dell'apertura della successione di colui che era stato il donante, non era riconosciuta alcuna azione, nemmeno di natura cautelare, ai legittimari, che erano soltanto titolari di una mera aspettativa di fatto sulla futura eredità, che impediva loro qualsiasi intervento giudiziale.

Soltanto dopo la morte del donante, se preteriti o lesi nei loro diritti ereditari, essi erano legittimati all'azione di riduzione, all'esito positivo della quale, come sopra dettagliatamente riportato, potevano agire per la restituzione dei beni donati, recuperandoli liberi da ogni peso od onere di cui, nel frattempo, li avesse gravati il donatario, salvo il disposto di cui al n. 8 dell'art. 2652 c.c. (art. 561 c.c.), cioè l'obbligo di trascrizione, perché riferiti ai diritti elencati nell'art. 2643 c.c., della domanda.

Il carattere reale dell'azione restitutoria, permetteva, infatti, ai legittimari di riprendere il bene, nei confronti di qualsiasi terzo, nel mentre subentrato in qualità di nuovo proprietario, purchè la trascrizione della domanda di riduzione fosse stata effettuata prima della scadenza del termine decennale di cui al citato art. 2652, n. 8, c.c.

All'opposto, nessuna tutela era riconosciuta, rispettata questa condizione, al terzo acquirente, anche se in buona fede, considerate le regole della intangibilità della legittima, del divieto dei patti successori, della irrinunciabilità dell'azione di riduzione, artt. 458 e 557 c.c., creando tutto questo, una situazione di incertezza nell'avente causa di una donazione, temendo di essere esposto ad una azione di riduzione con conseguente obbligo di restituire il bene acquistato dal donatario.

Da qui l'esigenza della mini riforma, incardinata con la modifica degli artt. 561 e 563 c.c., introdotti dalla L. 14.05.2005 n. 80, art.2

Con esso si è reso definitivamente stabile il diritto acquisito dal terzo, **DOPO UN LASSO DI TEMPO FISSATO IN VENTI ANNI DALLA TRASCRIZIONE DELLA DONAZIONE**, dal maturare del quale l'azione di riduzione-restituzione non potrà più essere intentata nei confronti dell'avente causa del donatario (art. 563 c.c.).

Così, se essa viene iniziata dopo lo stesso termine dei vent'anni dalla trascrizione della donazione, i beni restituiti, non saranno liberi dai pesi e/o ipoteche creati dopo la donazione, salvo, in questo caso, l'obbligo del donatario di compensare in danaro il diminuito valore dei beni, **PURCHE' LA DOMANDA SIA STATA PROPOSTA ENTRO 10 ANNI DALLA APERTURA DELLA SUCCESSIONE** (art.561 c.c.)

In sostanza con la prima delle norme citate, l'art. 563 c.c., il terzo acquirente fa salvo il proprio acquisto se sono decorsi 20 anni dalla donazione e se, nel frattempo, il legittimario non avrà conseguito un esito positivo dall'azione di riduzione e la conseguente azione di restituzione, potrà essere esentato dall'obbligazione di restituire in natura il bene donato, pagando l'equivalente valore in denaro.

Con la seconda disposizione, l'art. 561 c.c., il legislatore ha contemplato l'esigenza di certezza nei traffici giuridici, con i diritti dei legittimari, mantenendo l'effetto purgativo, circoscrivendone l'ambito temporale.

Ancora, poi, il legislatore, al fine di conservare la salvaguardia dei diritti dei legittimari, coniuge, figli e ascendenti, nel penultimo comma dell'art. 563 c.c., riformato, dispone la sospensione del termine, laddove abbiano notificato e trascritto un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Opposizione che perderà effetto se non rinnovata prima del decorso dei venti anni della sua trascrizione.

Quest'atto stragiudiziale di opposizione, che **DEVE AVERE AD OGGETTO IL SINGOLO ATTO DI DONAZIONE CHE ANDRA' SPECIFICAMENTE DETTAGLIATO**, ha finalità "cautelative" e deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da trascriversi ex art. 2652 c.c. e da notificarsi a mezzo di Ufficiale Giudiziario. Significando questo, che l'atto di opposizione senza la trascrizione e la notifica suddetta, non produrrà l'effetto sospensivo del termine e, dunque, trattasi di una fattispecie a formazione progressiva.

Il riferimento di cui all'art. 563 c.c., all'atto di donazione, ha posto in dottrina e giurisprudenza il quesito se il diritto può essere esercitato anche in presenza di donazioni simulate o indirette.

Ed è su questo precipuo punto che interviene la sopra citata Sentenza del Tribunale di Cagliari che, dopo avere delineato la disciplina della sospensione del termine ventennale di cui sopra, ritiene che la trascrizione dell'atto di opposizione, possa

essere ammissibile anche con riguardo all'alienazione del bene avvenuta in forza di contratti, nominalmente diversi, quand'anche dissimulati nell'alveo delle donazioni.

In caso contrario, statuisce il Tribunale di Cagliari, si finirebbe per vanificare la funzione cautelare dell'atto stragiudiziale di opposizione, in quanto i soggetti indicati nell'art. 563 c.c., subirebbero " un sicuro pregiudizio tutte le volte in cui, pur esperita vittoriosamente l'azione di simulazione dopo l'apertura della successione, per non avere potuto beneficiare dello strumento apprestato dalle disposizioni in commento, sia ormai decorso il termine di venti anni necessario alla stabilizzazione sull'acquisto in capo al donatario ed ai terzi, a cui il bene nel frattempo è stato alienato."

La soluzione interpretativa, che riconosce ai legittimari di agire giudizialmente per fare dichiarare l'inefficacia di un negozio traslativo a titolo oneroso, che dissimuli una donazione, viene incontro non solo all'esigenza di garantire la sicurezza degli atti giuridici e del loro interscambio, ma anche quella di garantire effettiva tutela ai soggetti legittimari citati nell'art. 563 c.c.

In tal senso, comunque, si era già pronunciata anche il Supremo collegio con la sentenza del 9 maggio 2013, n. 11012, laddove si specifica che non trattasi di un'azione di simulazione volta all'esercizio di un'azione di riduzione, che presuppone l'apertura della successione della parte alienante, bensì di notificare e trascrivere un atto di opposizione, richiamato dal comma 4 dell'art. 563 c.c., che mira a sospendere il termine per l'eventuale proposizione dell'azione di riduzione e che, dunque, non richiede la previa, avvenuta lesione dei diritti del legittimario.

Pertanto, alla luce di questa interpretazione giurisprudenziale, uno dei legittimari ex art. 563 c.c., potrà senz'altro trascrivere l'atto di opposizione, dopo avere trascritto la domanda diretta all'accertamento della simulazione o della natura di liberalità, dell'atto apparentemente a titolo oneroso.

- AZIONE DI RIDUZIONE E COLLAZIONE

La collazione è l'atto con cui i discendenti ed il coniuge, che accettano l'eredità, conferiscono nell'asse ereditario quanto hanno ricevuto come donazione, dal de cuius, in vita, giusta articolo 737 c.c.

Con il dettato in esame, il legislatore ha voluto evitare una disparità di trattamento fra eredi legittimari, relativamente ad eventuali donazioni ricevute in vita da qualcuno di essi, che sono da intendersi come un'anticipazione della quota ereditaria dovutagli.

Pertanto, la collazione riporta l'asse ereditario alla sua essenza originaria, ricostruendolo, determinando in tal modo, un effettivo incremento del patrimonio ereditario da dividere. Ed in questo sta la differenza con la c.d. riunione fittizia, che abbiamo visto essere una mera operazione di conteggio, funzionale all'accertamento della lesione della quota di legittima, riservata all'erede legittimario.

La collazione riguarda le donazioni dirette e indirette ma non anche i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso.

Per questi ultimi, l'obbligo della collazione scatterà solo dopo che se ne sarà stata dichiarata la simulazione, in accoglimento della specifica domanda formulata dal coerede che chiede la divisione, il quale, nel proporre la domanda, non è terzo, ma

rivestirà la posizione del de cuius, anche in riferimento alla prescrizione dell'azione, che già era nel patrimonio del defunto.

Solo quando l'azione di simulazione viene esercitata per ottenere la riduzione della donazione, che si sostiene simulata, il termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione; quando, invece, l'azione di simulazione sia intentata, non per far valere il diritto alla quota di riserva, ma solo per acquisire il bene, oggetto della donazione, nel patrimonio ereditario, al fine di determinare le quote dei conviventi e non perché venga addotta una lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione, decorre dalla data dell'atto, che si ritiene simulato (C. Cass n. 4021/'07).

L'obbligo alla collazione scatta automaticamente, all'apertura della successione, salvo il caso in cui il donatario ne sia stato espressamente dispensato dal donante, nello stesso atto di donazione o in altro atto successivo o nel testamento ed è considerato dalla dottrina maggioritaria, ad effetto obbligatorio.

L'istituto presenta indubbiamente rapporti con la divisione ereditaria.

E', infatti, opinione comune, che di collazione deve parlarsi solo in presenza di un patrimonio ereditario attribuito a più eredi e da dividere fra questi, conseguentemente negandone l'operatività, sia nel caso di divisione testamentaria, che previene il sorgere della contitolarità, sia nel caso di successione che si apra, per effetto di donazioni e/o legati, senza patrimonio relitto da dividere. In quest'ultimo caso le donazioni effettuate in vita dal defunto, potrebbero essere recuperate soltanto con l'azione di riduzione.

Ma, secondo parte della dottrina, l'obbligo della collazione sorge indipendentemente dalla presenza di un "relictum" da dividere, con la conseguenza che i beni donati, concorrono alla formazione di quella massa ereditaria, che sembra mancare e che verrà divisa fra i soggetti tenuti, appunto, alla collazione. Risulta, dunque, sia ammessa la domanda di collazione tendente a ricostituire l'asse ereditario, pur in assenza di relictum, con il conferimento del donatum, ma al fine di una divisione del patrimonio relitto, così ricostruito e non al fine di un semplice accertamento del relativo obbligo, che per i coeredi discende dal disposto dell'art. 737 c.c.

Questa connessione con la divisione ne comporta l'imprescrittibilità della relativa domanda. La Suprema Corte, nella Pronunzia n. 726/'79, ha stabilito che, tendendo a stabilire in sede di divisione, la determinazione delle quote dei coeredi, senza che venga alterato il trattamento spettante a ciascuno di essi, la collazione gode della imprescrittibilità che la legge fissa per l'azione di divisione fra coeredi.

Dal punto di vista soggettivo, ex art. 737 c.c., la collazione è a carico dei figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge e presuppone l'accettazione dell'eredità da parte degli stessi. In questo differenziandosi dalla riunione fittizia, in cui vengono coinvolte tutte le donazioni effettuate dal defunto, anche quelle ad estranei.

Il coniuge separato senza addebito, conservando gli stessi diritti successori del coniuge non separato, art. 585 c.c., è, conseguentemente, soggetto attivo e passivo della collazione.

Il coniuge separato con addebito e il coniuge divorziato, essendo soltanto legatari ex lege di un assegno successorio, giusta art. 548, co. 2, c.c. e art. 9-bis L.898/'70 e non eredi, non sono tenuti alla collazione.

Essendo necessaria la qualità di erede affinché sia operativo l'obbligo della collazione, relativamente al legittimario pretermesso, essa opererà soltanto a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione da parte di quest'ultimo.

La collazione può operare o con il conferimento effettivo e reale, alla massa ereditaria, dei beni avuti in donazione, o per imputazione, attraverso un apporto fittizio, nel senso che, nella quota del donatario, poi erede legittimario, viene computato il valore di ciò che ha ricevuto.

La collazione in natura è prevista per gli immobili dall'art. 746 c.c.

Essa comporta un vero e proprio trasferimento del bene immobile alla massa ereditaria, con la conseguenza che l'atto di scelta del conferimento in natura deve essere scritto e deve essere trascritto ex artt. 1350 n.1 e 2645 c.c.. Si tratta di un atto traslativo, unilaterale, recettizio e formale.

La collazione per imputazione è, invece, una “*fictio iuris*”

Il coerede che, per effetto dell'ottenuta donazione, ha già ricevuto quanto gli sarebbe spettato solamente al momento dell'apertura della successione del donante, ha diritto di ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, computando il valore, attuale, di quanto precedentemente ricevuto in donazione, senza che i beni che hanno formato oggetto di essa, soggetti a collazione, tornino materialmente e giuridicamente nella massa ereditaria, incidendo detti beni solo sul mero calcolo matematico delle quote che devono essere attribuite ai singoli coeredi. (C. Cass. n. 2163/'98).

Nel caso in cui i beni ricevuti in donazione, eccedano la quota spettante al coerede al momento dell'apertura della successione, questi porterà in collazione per imputazione, solamente la differenza, il cui valore il coerede sarà tenuto a versare alla massa ereditaria.

La dispensa dalla collazione, opera soltanto nei limiti della quota disponibile ex art. 737, co.2, c.c. Quindi, se la dispensa dovesse causare lesione di legittima, il donatario dovrà conferire quanto ricevuto in eccedenza, rispetto alla disponibile.

La collazione per i beni mobili, si fa solo per imputazione, secondo il dettato dell'art. 750, comma 1, c.c..

Ancora, poi, deve considerarsi che la collazione NON E' UN'AZIONE, MA UN ISTITUTO DI DIRITTO SOSTANZIALE.

Ne consegue che, dal punto di vista processuale, non deve tradursi in una domanda giudiziale. Sarà sufficiente, a tal fine, la domanda di divisione e la specificazione in essa che, per ricostruire l'asse ereditario, esistono determinati beni, già oggetto di pregressa donazione, facenti parte del patrimonio, oggi, ereditario. (C. Cass. n. 15131/'05).

Potrebbe sorgere una interferenza fra la collazione e l'azione di riduzione, laddove, almeno due delle parti in giudizio, siano coeredi tenuti alla collazione, allorquando l'azione di riduzione venga esercitata nei confronti di soggetti, tenuti, di per sé, alla

collazione (coniuge o discendenti del defunto). Ma in caso di divisione tra legittimari, non occorre azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie, essendo il meccanismo della collazione e dei prelievi, bastevole, da sè, a ricondurre le situazioni soggettive dei dividendi alla previsione normativa, rimanendo l'effetto delle donazioni. Se, invece, con i legittimari concorrono anche altri eredi, le donazioni ricevute da questi ultimi, potranno essere oggetto solamente dell'azione di riduzione.

- AZIONE DI RIDUZIONE E COLLAZIONE: SIMILITUDINI E DIFFERENZE

Esistono differenze fra azione di riduzione e collazione, soprattutto in tema dei soggetti legittimati che, in quest'ultima, sono, dal lato attivo, il solo coniuge e i discendenti del de cuius e dal lato passivo non tutti i donatari, come nell'azione di riduzione, ma solo coloro che, a loro volta, discendenti o coniuge dell'ereditando.

Relativamente all'oggetto, esso è limitato, nella riduzione, alle sole donazioni e liberalità che eccedono la disponibile ed è, invece, esteso nella collazione, a tutte le donazioni, dirette e indirette, fatte dal defunto in favore del coniuge e dei discendenti.

Relativamente agli effetti, nella riduzione, l'incidenza sulla liberalità è limitata al quantum necessario ad integrare la quota di legittima, laddove nella collazione, invece, la donazione viene investita nel suo complesso, indipendentemente dalla relazione fra quota disponibile e quota indisponibile del patrimonio.

Relativamente alla legittimazione, il legittimario agisce in riduzione, facendo valere una qualità che prescinde del tutto da una chiamata ereditaria. Anzi, in molti casi, trova proprio nella esclusione dall'eredità, il presupposto di attivazione della tutela; il discendente o il coniuge che fa valere il proprio diritto alla collazione delle donazioni, agisce non in quanto legittimario, ma nella qualità di coerede.

Relativamente all'obiettivo dei due istituti: nella riduzione, la riattrazione reale dei beni donati, al patrimonio ereditario, che ne consente il recupero anche nei confronti del terzo avente causa; nella collazione, la semplice redistribuzione, in sede divisoria, di un valore commisurato al persistente arricchimento prodotto, nel patrimonio dei coeredi, dalle liberalità ottenute.

PETIZIONE EREDITARIA

L'art. 533, co.1, c.c. descrive la petizione ereditaria come azione con cui l'erede "può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi".

Essa è, quindi, un'azione di accertamento con funzione recuperatoria (C.Cass., Sez.II, 28.12.2014, n. 24034), essendo il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all'ottenimento dei beni ereditari, con la conseguenza che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza dei beni all'asse ereditario, l'azione di petizione non si trasforma in

azione di rivendicazione, ma produce effetti solo sotto il profilo probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità, fermo restando, comunque, l'onere della dimostrazione dell'appartenenza all'asse ereditario, al momento dell'apertura della successione, dei beni in oggetto (C. Cass., Sez.II, 20.10.1984, n. 5304).

E'azione di condanna, avente carattere universale, assoluto, reale ed imprescrittibile (Trib. Torino, 26.11.2001).

Legittimato attivo è il solo erede o coerede, sia legittimo che testamentario, il quale, chiamato all'eredità, l'abbia accettata, esplicitamente o tacitamente, con la sola proposizione dell'azione.

Legittimato passivo è colui il quale possiede i beni ereditari, vantando un titolo che, invece, non ha, oppure chi possiede senza alcun titolo giustificativo.

Oggetto dell'azione sono tutti i beni ereditari o anche solo una parte o quota di essi.

L'onere di provare che i beni appartenessero all'asse ereditario, al momento dell'apertura della successione, spetta all'attore, che può limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, rientrassero nell'asse ereditario (C. Cass., Sez. II, 22.07.2004, n. 13785; C. Cass. n. 11813/1992).

Quindi, oltre ad ottenere la condanna alla restituzione dei beni, nei confronti di chi li possiede senza titolo o in base ad un titolo invalido, l'azione accerta la qualità di erede in capo all'attore che, una volta acquistata, non potrà più essere messa in discussione: "*semel heres semper heres*"

Nonostante l'affinità del "*petitum*", l'azione di petizione di eredità, si differenzia moltissimo dall'azione di rivendicazione, perché, a differenza di questa, non tende a discutere il titolo in base al quale il de cuius aveva il possesso dei beni ereditari, ma ha per oggetto gli elementi costitutivi dell'asse ereditario.

La Cassazione, con la Sentenza 08.10.2013, n. 22915, ha precisato che la petizione ereditaria ha come proprio presupposto, la contestazione della qualità di erede in colui il quale ha il possesso dei beni ereditari. Nel caso in cui non vi fosse contestazione, non avrebbe alcun senso la proposizione di un'azione di petizione, potendo trovare ingresso un'azione di rivendicazione, che ha il medesimo "*petitum*".

Il criterio differenziatore fra l'azione di petizione e quella di rivendicazione, infatti, consiste nella posizione del convenuto possessore che, nella prima, non è in grado di opporre nessun titolo giustificativo, ovvero ne oppone uno che comporta l'attribuzione di erede, che non è, nella seconda, invece, vanta un titolo diverso e specifico di legittimazione del proprio possesso (C. Cass. Sez. Unite, 06.07.1974, n. 1979).

Essa è imprescrittibile, ex art. 533, 2° co., c.c., fatti salvi, però, gli effetti dell'intervenuta usucapione, opposta dal convenuto sui beni oggetto della domanda.

AVV. NELLY AITALA